· 1.1 testo 2

1.7 testo 2

1.9 testo 2

1.13 testo 2

1.14 testo 2

1.24 testo 2

1.27 testo 2

1.31 testo 2

1.32 testo 2

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

"Art. 1

Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio

1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020 e 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16 -bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, entro il 9 dicembre 2021.»".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento differisce dal 30 novembre al 9 dicembre 2021 il termine per effettuare il versamento delle rate della "rottamazione-ter" e del "saldo e stralcio" da corrispondere negli anni 2020 e 2021 senza incorrere nell'inefficacia della definizione.

RELAZIONE TECNICA

L'emendamento non determina oneri per la finanza pubblica, in quanto il differimento dal 30 novembre al 9 dicembre 2021 del termine per versare - senza incorrere nell'inefficacia della definizione - le rate della "rottamazione-ter" e del "saldo e stralcio" da corrispondere negli anni 2020 e 2021 garantisce, comunque, l'acquisizione delle relative somme al bilancio dello Stato e degli altri enti creditori entro il 31 dicembre 2021.

1.1000

1.0.14 testo 2

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis

(IRAP - proroga versamento)

1. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2022".».

2. All'articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla

legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. Limitatamente all'anno 2021, il versamento dell'imposta è effettuato entro il 16 dicembre 2021 allo Stato che provvederà all'attribuzione del gettito di spettanza comunale sulla base del decreto di cui al comma 4. A tale fine, le somme di spettanza dei comuni per l'anno 2021 sono riassegnate ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze comunica al Ministero dell'interno l'importo del gettito acquisito nell'esercizio finanziario 2021 di spettanza dei comuni".

· 2.0.1. testo 2

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Inapplicabilità dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ai contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle entrate per l'emergenza epidemiologica da Covid-19)

1. Le disposizioni che prevedono, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'erogazione da parte dell'Agenzia delle entrate di contributi a fondo perduto, si interpretano nel senso che a tali erogazioni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3.0.2 testo 26.0.31 testo 26.0.32 testo 2

«Art. 3-bis

(Misure urgenti per il parziale ristoro delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche)

Al fine di far fronte alla significativa riduzione dei ricavi determinatasi in ragione della emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle successive misure di contenimento e gestione, a favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche residenti nel territorio dello Stato è disposto il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1 dicembre 2021 al 31 dicembre 2021 relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria;

- 2. I versamenti sospesi di cui al comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in 9 rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022. Non si dà luogo a rimborso di quanto già versato.
- 3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno in euro 16 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge del 28 ottobre 2020, n. 137.
- 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3, 0, 2000

RIFORMULAZIONE EMENDAMENTO 3.0.2000

(Rimessione in termini del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni da effettuarsi a norma dell'art. 144 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 e non eseguiti, a norma dell'articolo 144 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entro il 16 settembre 2020 ovvero, nel caso di pagamento rateale, entro il 16 dicembre 2020, possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2021, senza l'applicazione di ulteriori sanzioni ed interessi. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Relazione illustrativa

La norma dispone la rimessione in termini in relazione ai versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 e non eseguiti, a norma dell'articolo 144 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, entro il 16 settembre 2020 ovvero, nel caso di pagamento rateale, entro il 16 dicembre 2020. Tali versamenti possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2021, senza l'applicazione di ulteriori sanzioni ed interessi. È previsto che non si procede al rimborso di quanto già versato.

5.2 testo 2 da depositare

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-bis. La tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per gli immobili indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato del Laterano dell'11 febbraio 1929.

2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica per i periodi d'imposta per i quali non è decorso il termine di accertamento del tributo nonché ai rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato."

5.19

5.20

5.22

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4-bis le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022"».
- b) dopo il comma 4-bis, sono aggiunti i seguenti:

«4-ter. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto anche le società di cui all'articolo 162-bis, comma 1, lettera c), numero 1), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

4-quater. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, possono beneficiare degli interventi del Patrimonio Destinato nella forma di operazioni sul mercato primario tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, come disciplinati dal decreto di cui al comma 5, anche le società che presentano un risultato operativo positivo in due dei tre anni precedenti alla data di richiesta di intervento, così come riportato dal bilancio consolidato o, se non disponibile, dal bilancio d'esercizio, approvato e assoggettato a revisione legale, non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data di richiesta di intervento, senza che, in tal caso, rilevi l'utile riportato nel bilancio della società.»"



- § 5.63 testo 2
- 5.122 testo 2
- 5.123 testo 2
- 1. Dopo il comma 14 inserire i seguenti:

«14-bis. L'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:

"Art. 15-bis

(Disposizioni speciali sul pagamento in modo virtuale per determinati soggetti)

- 1. I soggetti indicati al comma 3, entro il 16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al cento per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15. Per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto.
- 2. I medesimi soggetti presentano la dichiarazione di cui all'articolo 15, quinto comma, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il termine per il versamento della prima rata bimestrale è posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al sesto comma dell'articolo 15 viene eseguita imputando la differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale, scadente ad aprile o, occorrendo, in quella successiva.
 - 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai seguenti soggetti:
 - a) Poste Italiane S.p.a.;
 - b) le banche;
 - c) le società di gestione del risparmio;
- d) le società capogruppo dei gruppi bancari di cui all'art. 61 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e ss.mm.ii.;
 - e) le società di intermediazione mobiliare;
- f) i soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico;
 - g) le imprese di assicurazioni.»

5.3000

5.85. testo 2

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 1, comma 1 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n.695, le parole » superiori rispettivamente a dieci miliardi e a due miliardi di lire« sono sostituite dalle seguenti: "superiori rispettivamente a 5,164 milioni e a 1,1 milione di euro."

Em. 5.92(t2) 5.98 (t2) 5.132 (t2) 5.0.72 (t2)

Dopo il comma 14, inserire il seguente: 14-bis. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:

- a) per le occupazioni permanenti effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;
- b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.

5.118 testo 2

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

15-bis. Ai fini del recepimento della Direttiva (UE) 2021/1159 del Consiglio del 13 luglio 2021 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le esenzioni temporanee applicabili alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni in risposta alla pandemia di COVID-19, all'articolo 72, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera c) è inserita la seguente: "c-bis) le cessioni di beni effettuate nei confronti della Commissione europea o di un'agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto dell'Unione europea , qualora la Commissione o tale agenzia od organismo acquisti tali beni o servizi nell'ambito dell'esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell'Unione europea al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19, tranne nel caso in cui i beni e i servizi acquistati siano utilizzati, immediatamente o in seguito, ai fini di ulteriori cessioni o prestazioni effettuate a titolo oneroso dalla Commissione o da tale agenzia od organismo. Qualora vengano meno le condizioni previste dal periodo precedente, la Commissione, l'agenzia interessata o l'organismo interessato informa l'amministrazione finanziaria e la cessione di tali beni è soggetta all'IVA alle condizioni applicabili in quel momento;".

15-ter. Il regime di non imponibilità previsto dalla lettera c-bis), inserita nell'articolo 72, comma 1, e il conseguente regime di cui all'articolo 68, lett. c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle operazioni compiute a partire dal 1° gennaio 2021. Per rendere non imponibili le operazioni assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, effettuate prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono emesse note di variazione in diminuzione dell'imposta, ai

sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

- 15-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 27:
- 1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Ai fini del presente testo unico per alcole completamente denaturato si intende l'alcole etilico al quale sono aggiunte, nelle misure stabilite, le sostanze previste dalla formula di denaturazione notificata dallo Stato e oggetto di riconoscimento reciproco, di cui all'allegato al Regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione, del 22 novembre 1993 e successive modificazioni.";
 - 2) al comma 3:
- 2.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) completamente denaturati e destinati alla vendita come alcole etilico;";
- 2.2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) impiegati in prodotti non destinati al consumo umano, realizzati con alcole etilico previamente denaturato con formule di denaturazione approvate dall'Amministrazione finanziaria diverse da quelle di cui al comma 2-bis;";
- 2.3) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: "b-bis) utilizzato, previa denaturazione con le formule di denaturazione di cui alla lettera b), per la manutenzione e la pulizia delle attrezzature produttive impiegate per la realizzazione dei prodotti di cui alla medesima lettera b);";
- 2.4) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) impiegati per la produzione di medicinali secondo la definizione di cui alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita con il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita con il decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219;".
- 3) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis L'esenzione di cui al comma 3, lettera a), trova applicazione anche per l'alcole etilico trasferito nel territorio nazionale con la scorta del documento di cui all'articolo 10, immesso in consumo in un altro Stato membro al quale, nel medesimo Stato, sono state aggiunte, nelle misure stabilite, le sostanze previste dalla relativa formula di denaturazione di cui al Regolamento (CE) n. 3199/93, notificata dal medesimo Stato membro e oggetto di riconoscimento reciproco.";
- b) all'articolo 29, comma 2, le parole: "alcole denaturato con denaturante generale", sono sostituite dalle seguenti: "alcole completamente denaturato";
 - c) all'articolo 30:
- 1) al comma 1, le parole: "denaturati con denaturante generale", sono sostituite dalle seguenti: "completamente denaturati";
- 2) al comma 2, lettera d), le parole: "l'alcole denaturato con denaturante generale", sono sostituite dalle seguenti: "l'alcole completamente denaturato";
 - d) dopo l'articolo 30, è inserito il seguente:"

Art. 30-bis

(Circolazione dell'alcole e delle bevande alcoliche non completamente denaturati)

- 1. L'alcole e le bevande alcoliche denaturati con modalità diverse da quelle di cui all'articolo 27, comma 2-bis, circolano secondo le disposizioni di cui all'articolo 6.";
 - e) dopo l'articolo 33, è inserito il seguente:

"Art. 33-bis

(Piccole distillerie indipendenti)

1. Per le ditte esercenti le distillerie di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), punto 1), l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di alcole etilico realizzato nell'anno precedente, che non può risultare superiore a 10 ettolitri, e che la stessa distilleria è legalmente ed economicamente indipendente da altre distillerie, che utilizza impianti fisicamente

distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.

f) all'articolo 35:

- 1) al comma 1, il periodo da: "Per grado Plato" a: "quelle superiori.", è sostituito dal seguente: "Per grado Plato, fino al 31 dicembre 2030, si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata, con esclusione degli zuccheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta. A decorrere dal 1° gennaio 2031, per grado Plato si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata, alla quale è sommato anche il quantitativo di tutti gli ingredienti della birra eventualmente aggiunti dopo il completamento della fermentazione della birra prodotta. La ricchezza saccarometrica determinata ai sensi del presente comma viene arrotondata ad un decimo di grado, trascurando le frazioni di grado pari o inferiori a 5 centesimi, e computando per un decimo di grado quelle superiori.";
- dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente: "3-ter.1 Per le fabbriche di birra di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di birra realizzato nella fabbrica nell'anno precedente, che non può risultare superiore a 200.000 ettolitri e che la stessa fabbrica è legalmente ed economicamente indipendente da altre fabbriche, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.";
- g) all'articolo 36, comma 2, lettera b), le parole: ""vino spumante" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, che:", sono sostituite dalle seguenti: ""vino spumante" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 e 2205 che:";

h) dopo l'articolo 37, è inserito il seguente:

"Art. 37-bis

(Piccolo produttore indipendente di vino)

- 1. L'Amministrazione finanziaria, su richiesta del produttore di vino di cui all'articolo 37, comma 1 e sulla base degli elementi forniti dalla Direzione generale.. del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, certifica, ricorrendone le condizioni e sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di vino realizzato nella fabbrica nell'anno precedente, che non può risultare superiore a 1.000 ettolitri e che lo stesso produttore è legalmente ed economicamente indipendente da altri produttori di vino, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che lo stesso produttore di vino non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.".
- i) all'articolo 38, nel comma 2, lettera b), le parole da: "nonché tutti i prodotti", a: "le seguenti condizioni:", sono sostituite dalle seguenti: "nonché tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 e 2205 non previsti all'articolo 36, che soddisfino le seguenti condizioni:";

1) dopo l'articolo 38, è inserito il seguente:

"Art. 38-bis

(Piccolo produttore indipendente di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra)

1. Per le ditte esercenti gli stabilimenti di produzione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera d), che producono bevande di cui all'articolo 38, ottenute esclusivamente dalla fermentazione di firutta, bacche, ortaggi o succo fresco o concentrato ricavato da tali prodotti ovvero dalla fermentazione di una soluzione di miele in acqua, senza l'aggiunta di alcole etilico o bevande alcoliche, l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e degli elementi forniti dalla

Direzione generale **** del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il quantitativo di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra prodotte nell'anno precedente, che non può essere superiore a 15.000 ettolitri e che l'impianto produttivo è legalmente ed economicamente indipendente da altri impianti, che utilizza strutture fisicamente distinte da quelle di qualsiasi altra azienda e che lo stesso impianto non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui."

m) all'articolo 39, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Per le ditte esercenti gli stabilimenti di produzione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo dei prodotti di cui al comma 1, realizzati nello stabilimento nell'anno precedente, che non può essere superiore a 250 ettolitri e che lo stesso stabilimento è legalmente ed economicamente indipendente da altri stabilimenti, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che lo stesso stabilimento non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5- bis (modifiche al comma 3-bis dell'art. 49 del D. Lgs n. 231/2007)

1. All'articolo 49, comma 3-bis del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al secondo periodo, dopo le parole "A decorrere dal 1º gennaio 2022, il predetto divieto", le seguenti parole: "e la predetta soglia sono riferiti" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1 è riferito".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la proposta di norma in esame si intende modificare l'art. 49, co. 3-bis, del d.lgs. 231/2007, come introdotto dal d.l. 124/2019, che ha disposto l'abbassamento progressivo della soglia dell'uso del contante dapprima a 2000 euro (a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021) e successivamente a 1000 euro (a decorrere dal primo gennaio 2022).

Più precisamente, si propone l'eliminazione dal comma 3-bis dell'art. 49 del riferimento al comma 3 del medesimo articolo, al fine di escludere che l'abbassamento del limite all'uso del contante previsto a decorrere dal primo gennaio 2022 sia riferito anche alla negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'art. 17-bis del d.lgs. 141/2010 (attività di cambiavalute). Ne deriva, quindi, che, a partire dal 1 gennaio 2022, alle negoziazioni a pronti di mezzi di pagamento in valuta si applicherebbe la soglia già prevista al comma 3 del medesimo articolo 49.

Considerato che per le operazioni di cambiavalute il contante costituisce l'oggetto stesso della transazione economica, con la proposta di norma in esame si intende scongiurare la circostanza che un'eccessiva limitazione all'utilizzo del denaro contante nello svolgimento dell'attività di cambiavalute possa condurre di fatto ad una limitazione dell'esercizio dell'attività stessa. A tali considerazioni si aggiunge che i cambiavalute, in quanto soggetti obbligati iscritti nell'apposito Registro tenuto dall'O.A.M., sono in ogni caso tenuti agli adempimenti antiriciclaggio e antiterrorismo previsti dal d.lgs. 231/2007.

RELAZIONE TECNICA

La proposta di norma in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

5.0.59 - Testo 2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 5-bis

(Disposizioni in materia di lavoro sportivo)

- 1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 5-quater è sostituito dal seguente: "5-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai redditi derivanti dai rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, e di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.";
- b) il comma 5-quinquies è abrogato.
- 2. Il comma 8 dell'articolo 36 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è abrogato.
- 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In ogni caso, le disposizioni contenute nei commi 5-quater e 5-quinquies dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, in vigore prima della modifica di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai redditi derivanti dai contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione e fino alla loro naturale scadenza.

5.0.1000

· 5.0.63. testo 3

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure a sostegno delle attività di Bed and Breakfast a gestione familiare).

- 1. All'art. 7-bis, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge del 23 luglio 2021 n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) le parole: "strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale" sono sostituite dalle seguenti: "Bed and Breakfast a gestione familiare";
- b) dopo le parole: "dell'attività ricettiva di Bed and Breakfast", sono aggiunte le seguenti: "a gestione familiare".».

5.0.65 testo 2 da depositare

"Articolo 5-bis

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il secondo comma, è inserito il seguente: "Le prestazioni di cui al primo comma, n. 2), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito, dall'importatore, dal destinatario dei beni, dal prestatore dei servizi di cui al numero 4 del medesimo primo comma.".

2. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dal 1°gennaio 2022. Sono fatti salvi i comportamenti adottati anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte di giustizia

europea del 29 giugno 2017, causa C-288/16.".

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

All'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole "situati nel territorio comunale" sono aggiunte le seguenti "o in comuni diversi" e in fine ", scelto dai componenti il nucleo familiare."

Relazione illustrativa

La norma proposta, attraverso l'integrazione del comma 741 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, mira ad omogeneizzare il trattamento riservato, ai fini dell'IMU, ai coniugi che possiedono due immobili adibiti, uno per ogni coniuge, ad abitazione principale, a prescindere dal fatto che gli immobili si trovino nello stesso comune o in comuni diversi.

Il comma richiamato prevede che «Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile».

Pertanto, l'integrazione della norma ha come conseguenza che, laddove i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi, tanto se le abitazioni siano situate nello stesso comune quanto se si trovino in comuni diversi, gli stessi devono scegliere a quale immobile applicare il beneficio collegato all'abitazione principale.

In tal modo, si intende superare al contempo sia l'interpretazione che il MEF ha reso con la circolare n. 3/DF del 2012 in cui viene affermato che "Il legislatore non ha, però, stabilito la medesima limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi, poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative" (inizialmente condivisa anche dalla Corte di Cassazione) sia l'ultimo orientamento espresso dalla stessa Corte di Cassazione (da ultimo si vedano le ordinanze n. 4166 del 2020 e n. 4170 del 2020) la quale afferma che, nel caso in cui non è unico il riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale del nucleo familiare, l'esenzione non spetta in nessun caso se i comuni sono diversi, creando quindi una disparità di trattamento tra i coniugi che hanno stabilito una diversa residenza nello stesso comune (per i quali spetta ai sensi dell'attuale configurazione del comma 741 l'esenzione per un immobile) e quelli che invece l'hanno fissata in comuni diversi.

1 7.5 testo 2

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede alla concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b-bis), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 74-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. A tal fine, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 12 milioni di euro per l'anno 2021, autorizzate dall'articolo 74-bis, comma 3, del medesimo decreto-legge, sono trasferite su apposito capitolo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

5 7.0.44 testo 2 da depositare

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 7-bis (Disposizioni urgenti in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità)

- 1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 2, lettera b), il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: "In entrambi i casi, purché almeno un carico delle cose indicate richieda l'impiego di veicoli eccezionali e fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 10-bis, la predetta massa complessiva non può essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a quattro o più assi, a 72 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a cinque assi, a 86 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei assi. Con il medesimo decreto di cui al comma 10-bis sono stabilite le specifiche tecniche e le modalità indispensabili per autorizzare, nei casi previsti dal quarto periodo, il trasporto eccezionale per massa complessiva fino a 108 tonnellate ed effettuati mediante complessi di veicoli ad otto assi. Fermo quanto previsto dal comma 10-bis, i limiti di massa previsti dal quarto e dal quinto periodo possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile.";
- b) al comma 10, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "All'autorizzazione di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241";
- c) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10--bis. Fermo quanto previsto dal comma 9—bis, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro il 31 marzo 2022, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate apposite linee guida finalizzate ad assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, nonché della valutazione della compatibilità dei trasporti in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In particolare, le linee guida di cui al primo periodo definiscono:
- a) le modalità di verifica della compatibilità del trasporto in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione, in coerenza con quanto previsto dalle linee guida di cui all'articolo 14 del decreto—legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130:
- b) le modalità di rilascio dell'autorizzazione per il trasporto in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli ad otto assi di cui al comma 2, lettera b), nonché per i trasporti in condizioni di eccezionalità di un unico pezzo indivisibile eccedenti i limiti di massa previsti dalla predetta lettera b), ivi comprese:
- 1) le specifiche attività di verifica preventiva delle condizioni delle sovrastrutture stradali e della stabilità dei manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalità, che l'ente e le regioni cui al comma 6 sono tenuti ad effettuare, anche in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalità, prima del rilascio dell'autorizzazione;
- 2) le specifiche modalità di verifica della compatibilità del trasporto in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali e con la stabilità dei manufatti;

- 3) le specifiche modalità di monitoraggio e controllo delle sovrastrutture stradali e dei manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalità, differenziate in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalità;
- 4) le specifiche modalità di transito del trasporto eccezionale.".
- 2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come inserito dal presente articolo, e comunque non oltre il 31 marzo 2022, continua ad applicarsi ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli ad otto assi, la disciplina di cui al citato articolo 10 vigente al 9 novembre 2021. Conservano, altresì, efficacia fino alla loro scadenza le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate alla data di entrata in vigore del decreto di cui al citato articolo 10, comma 10—bis, e comunque non oltre il 31 marzo 2022.
- 3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come inserito dal presente articolo, l'autorizzazione al trasporto in condizioni di eccezionalità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera b), sesto periodo, come inserito dal presente articolo, può essere rilasciata esclusivamente entro i limiti di massa complessiva previsti dal medesimo comma 2, lettera b), quarto periodo, come sostituito dal presente articolo.

11.16 testo 2 da depositare

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-bis. Il limite di spesa di cui all'articolo 50-bis, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è ulteriormente incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

² 12.2 testo 2

Dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. Al personale che a qualunque titolo presta servizio presso le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, si applicano fino al 31 dicembre 2026 anche le disposizioni di cui al comma 5- bis dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 303 del 30 luglio 1999.

12.0.4 testo 2

Dopo l'articolo, inserire il seguente: Art. 12-bis.

- 1. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza volte a garantire la continuità e lo sviluppo delle attività istituzionali in relazione agli effettivi fabbisogni, l'Accademia Nazionale dei Lincei è autorizzata, per il biennio 2022-2023, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale pari a n. 5 unità, di cui n. 3 -di area C, posizione economica C1 e n. 2 di-area B posizione economica B1. Per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui al periodo precedente è autorizzata una spesa pari ad euro 58.000 a cui si provvede nei limiti delle risorse disponibili presenti nel bilancio dell'Accademia Nazionale dei Lincei.
- 2. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 124.274 per l'anno 2022 e ad euro 248.548 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

. 12.0.11 testo 3

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie)

- 1. Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso alla dirigenza per le categorie professionali dei medici specialisti in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Ministero della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 1 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5 novembre 2005, n. 258, è aggiunto il settore concorsuale per la disciplina della Medicina Generale, di Comunità e delle Cure Primarie in riferimento ai ruoli clinici di assistenza sanitaria primaria e presso i dipartimenti di cure primarie o distretti territoriali, e in particolare nelle case di comunità e negli ospedali di comunità,.
- 2. Con riferimento al settore concorsuale di cui al comma 1, ai fini dell'accesso al secondo livello dirigenziale, le scuole equipollenti sono la scuola di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Ministero della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e la scuola di medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 1 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5 novembre 2005, n. 258, in quanto in possesso dei requisiti minimi previsti dalla direttiva 2005/36/CE per l'esercizio della medicina generale nel SSN.
- 3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute provvede con proprio decreto ad integrare le tabelle relative ai servizi ed alle specializzazioni equipollenti ai fini dell'accesso ai ruoli della dirigenza medica tramite pubblico concorso.».

- 1. Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:
- "12-bis

(Disposizioni a favore dei lavoratori con disturbo dello spettro autistico in imprese sociali)

- 1. Le imprese residenti in Italia e costituite da non più di 60 mesi che impiegano per un periodo non inferiore a un anno, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una proporzione uguale o superiore ai due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico ed esercitano attività di impresa al fine dell'inserimento lavorativo di persone con disturbi dello spettro autistico di cui alla legge 18 agosto 2015, n. 134, sono qualificate start-up a vocazione sociale ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
- 2. La retribuzione dei lavoratori assunti da una start-up sociale è costituita da una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati a obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti. La retribuzione percepita dal lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto dalla start-up ai sensi del comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo del lavoratore medesimo, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi. Per il periodo di lavoro per il quale viene percepita la suddetta retribuzione è riconosciuto, ai fini previdenziali, l'accredito della contribuzione figurativa, come determinato ai sensi dell'articolo 40, della legge 4 novembre 2010, n. 183. L'erogazione dell'assegno o pensione di invalidità, ove percepiti dal lavoratore, soggetti ai limiti di reddito di cui al decreto annuale del Ministro dell'economia e delle finanze, è sospesa per il periodo di assunzione nella start-up a vocazione sociale; il lavoratore comunica tempestivamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) la variazione della propria situazione reddituale, per attivare la procedura di sospensione, pena la perdita del beneficio di cui al presente comma e il versamento contestuale delle somme indebitamente percepite. L'INPS, accertata, su comunicazione dell'interessato, la sussistenza dei requisiti reddituali per percepire l'assegno o la pensione di invalidità, al termine del periodo di assunzione, ridefinisce il beneficio e lo eroga a partire dal mese successivo al termine del contratto di assunzione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma.
- 3. Gli utili di esercizio derivanti dall'attività di impresa della *start-up* a vocazione sociale non sono imponibili ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per cinque esercizi successivi alla data di inizio di attività;
- 4. L'efficacia delle misure di cui ai commi 2, secondo periodo, e 3 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
- 5. Nel rispetto dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo, per un periodo di trentasei mesi e nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. Con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono adottate le modalità di attuazione del presente comma.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5,22 milioni di euro per l'ano 2022, 6,7 milioni di euro per l'anno 2023, 8,38 milioni di euro per l'anno 2024, 8,42 milioni di euro per l'anno 2025, 10,86 per l'anno 2026, 11,96 per l'anno 2027 e 14,07 a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68."

RT parte previdenziale

La proposta normativa dispone che le imprese - residenti in Italia e costituite da non più di 60 mesi - che impiegano per un periodo non inferiore a un anno, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una proporzione uguale o superiore ai due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico ed esercitano attività di impresa al fine dell'inserimento lavorativo di persone con disturbi dello spettro autistico, sono qualificate "start-up a vocazione sociale".

La retribuzione dei lavoratori assunti da una start-up sociale è costituita da una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto e non concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo del lavoratore medesimo, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi. Per il periodo di lavoro per il quale viene percepita la suddetta retribuzione è riconosciuto, ai fini previdenziali, l'accredito della contribuzione figurativa, come determinato ai sensi dell'articolo 40, della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Prevede, inoltre, che l'erogazione dell'assegno o pensione di invalidità, soggetti ai limiti di reddito di cui al decreto annuale del Mef, è sospesa per il periodo di assunzione nella start-up a vocazione sociale. Infine, per quanto di competenza dell'Istituto, prevede che rispetto dell'art. 33 del reg. UE 651/2014, ai datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo, per un periodo di 36 mesi e nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. Con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono adottate le modalità di attuazione relative all'incentivo in questione.

In Italia il dato di incidenza dell'autismo sulla popolazione viene calcolato in base alla rilevazione effettuata dall'Istat "L'inclusione scolastica degli alunni con disabilità". In particolare si rileva che il 26,4% degli alunni con disabilità è definito come "Disturbi dello sviluppo" e cioè "una compromissione grave e generalizzata in diverse aree dello sviluppo: capacità di interazione sociale reciproca, capacità di comunicazione, o presenza di comportamenti, interessi e attività stereotipate. Della categoria fanno parte: disturbo autistico; disturbo di Rett; disturbo disintegrativo della fanciullezza; disturbo di Asperger; disturbo generalizzato dello sviluppo non altrimenti specificato (compreso l'autismo atipico)".

Dagli archivi dell'istituto risulta che sono circa 7mila 600 i lavoratori che possiedono una certificazione per sé stessi dei permessi di cui alla Legge 104/92, dipendenti da circa 3.500 aziende residenti in Italia e costituite da non più di 60 mesi. Di questi nessuno risulta in possesso di importo di pensione di invalidità o assistenziale. Utilizzando la proporzione dei dati Istat del 26,4% a questa platea e applicando l'ulteriore percentuale del 5,3% di aziende costituite da lavoratori in L. 104 per sé stessi, in una proporzione uguale o superiore ai due terzi della forza lavoro complessiva, si ottiene un numero di possibili beneficiari pari a 106 nel primo anno di applicazione della norma. Relativamente al comma 2 della proposta normativa non è specificato se l'aliquota di computo pensionistica rimanga inalterata, in ogni caso si è provveduto a calcolare l'onere sull'esonero contributivo sia del datore di lavoro che del lavoratore. Si è ipotizzato, inoltre, che l'incentivo del 70% venga applicato nei primi tre anni di applicazione della norma. Considerando l'importo medio di retribuzione pari a circa 26.000, e un numero di nuovi lavoratori assunti ogni anno pari a 20 si ottiene la seguente proiezione dell'onere (in milioni di euro):

Anno	Onere di cui all'esonero contributi lavoratore e datore di lavoro comma 2	Onere di cui al comma 2 irpef lavoratore	Onere di cui al comma 4 incentivo		
2022	0,91	0,58	1,93	3,42	
2023	0,84	0,62	2,08	3,55	
2024	0,92	0,67	2,01	3,60	
2025	0,99	0,71	•	1,70	
2026	1,06	0,74	-	1,80	
2027	1,12	0,78	-	1,90	
2028	1,18	0,81	-	2,00	
2029	1,24	0,85	- ,	2,09	
2030	1,30	0,88		2,17	
2031	1,35	0,91	-	2,26	

Non è stato valutato l'effetto del comma 3 in quanto di competenza del Dipartimento Finanze del MEF.

RT DF Effetti di gettito

La modifica normativa dispone che le imprese residenti in Italia e costituite da non più di 60 mesi che impiegano per un periodo non inferiore a un anno, come dipendenti o collaboratori, in una proporzione uguale o superiore ai due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico ed esercitano attività di impresa al fine dell'inserimento lavorativo di tali persone, sono qualificate "startup a vocazione sociale".

Nello specifico, al comma 3 la proposta in parola stabilisce che gli utili di esercizio derivanti dall'attività delle imprese precedentemente identificate non sono imponibili ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per cinque esercizi successivi alla data di inizio di attività. Sono, inoltre, computate tra le spese deducibili le spese per affitto o acquisto di immobili destinati in via strumentale all'attività di impresa, nonché le spese per consulenze specialistiche e di collaborazione per soggetti specializzati nella cura e ausilio dei soggetti autistici, per un periodo di sette esercizi.

Ai fini della stima sono stati analizzati i dati delle dichiarazioni dei redditi selezionando le imprese che compilano il campo Impresa sociale nel frontespizio della dichiarazione dei redditi (anno di imposta 2019) e che risultano attive a partire dall'anno 2015. Per le imprese così individuate, circa 1.370, sono stati considerati il reddito imponibile e le relative imposte ai fini IRES, IRPEF ed IRAP, per un ammontare di

imposta IRES/IRPEF di circa 0,5 milioni di euro ed IRAP di circa 1,8 milioni di euro. Non avendo a disposizione maggiori dettagli che possano definire quali e quante imprese assumeranno, secondo le condizioni previste dalla normativa, lavoratori autistici, in via prudenziale, si è ritenuto di considerare come perdita di gettito, conseguente all'emendamento in commento le imposte relative alle imprese con massimo 20 dipendenti pari a circa 0,3 milioni di euro ai fini IRES/IRPEF e 0,67 milioni di euro ai fini IRAP. Considerando l'esclusione degli utili per i 5 anni dall'inizio dell'attività ed un tasso di crescita delle imprese coinvolte del 20%, in coerenza con la stima INPS/IRPEF sul reddito del dipendente effettuata dal Ministero del Lavoro, si riportano di seguito gli effetti finanziari considerando un acconto IRES/IRPEF del 75% e un acconto IRAP dell'85% e l'entrata in vigore nel 2021:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
IRES/IRPEF	0	-0,55	-0,97	-1,48	-2,09	-2,82	-3,15	-3,79
IRAP	0	-1,25	-2,18	-3,29	-4,63	-6,23	-6,90	-8,28
Totale	0	-1,80	-3,15	-4,78	-6,72	-9,06	-10,06	-12,07

in milioni di euro

13.34. testo 2

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 14, al comma 2 sostituire il primo periodo con il seguente "2. Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti così come definite dal Codice dei contratti pubblici secondo il Dlgs 18 aprile 2016, n. 50".

* 13.56 testo 2
Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 14", comma 14, sostituire le parole «il ricorso si intende accolto» con le seguenti: «il provvedimento di sospensione perde efficacia»."

16.10 testo 3

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. In considerazione dell'urgenza di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, ivi incluse le Regioni e gli enti locali, possono utilizzare le graduatorie ancora vigenti di concorsi per dirigenti di seconda fascia e funzionari banditi anche da altre pubbliche amministrazioni mediante scorrimento delle stesse nel limite delle assunzioni effettuabili ai sensi della normativa assunzionale vigente.

16.22 testo 2 Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

« 10-bis. Le somme dovute ai Comuni di Frontiera, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 386 del 26 luglio 1975, per gli anni 2020 e 2021 a titolo di compensazione finanziaria, possono essere impiegati, in ragione della grave crisi economica causata dalla pandemia e dal perdurare dello Stato di Emergenza, dai Comuni medesimi, in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento dell'importo annualmente attribuito per le citate annualità.»

16.1000/1 testo 2

Dopo il comma 8 -octies, inserire il seguente:

«8-nonies. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 23 dicembre 2021 trasmettono al Ministero della salute una relazione dettagliata, attestante le prestazioni assistenziali destinate a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 erogate nell'anno 2021 ai sensi del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69 e del decreto legge 25 maggio 2021, n.73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Entro il 31 dicembre 2021, il Ministero della salute verifica la coerenza delle informazioni ivi contenute con le attività assistenziali previste dalla citata normativa, con particolare riferimento al previsto recupero delle liste d'attesa, favorito dal progressivo attenuamento dell'impatto sui servizi sanitari regionali dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dal previsto rafforzamento strutturale dei servizi sanitari regionali. Sulla base delle risultanze della verifica operata dal Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono rendere disponibili per i rispettivi servizi sanitari le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2021 previste dalla normativa sopra riportata per tutte le attività assistenziali rese dai rispettivi sanitari regionali nel 2021, prescindendo dalle singole disposizioni in relazione a ciascuna linea di finanziamento. Nel caso in cui la relazione sia incompleta o non sia trasmessa nel termine previsto dal primo periodo, la verifica si intende effettuata con esito negativo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano in ogni caso l'erogazione delle prestazioni assistenziali negli anni 2021 e 2022 nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.»

16.0.3 testo 2

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

Art. 16-bis

(Misure di semplificazione ed accelerazione degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili per il soddisfacimento delle esigenze logistiche delle amministrazioni statali)

- 1. Al fine di agevolare il rilascio di beni di proprietà di terzi utilizzati in locazione passiva con contratti scaduti o in scadenza entro il 31 dicembre 2023 e razionalizzare gli spazi in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attraverso la rapida realizzazione degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili di proprietà statale, da destinare al soddisfacimento delle esigenze allocative delle medesime Amministrazioni statali, in coerenza con le finalità di digitalizzazione e sostenibilità ecologica previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l'Agenzia del demanio convoca la conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nella medesima conferenza di servizi, da intendersi indetta anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, è acquisito il parere, da rendersi ai sensi dell'art. 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nel termine di venti giorni, sul progetto di fattibilità tecnica ed economica da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero del comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente cui il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura dell'Agenzia.
- 2. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui al comma 1, predisposto in conformità a quanto previsto dall'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 è trasmesso, altresì, a cura dell'Agenzia, all'autorità competente ai fini dell'espressione del provvedimento di valutazione ambientale di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui agli articoli 13, comma 3 e 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 ed all'autorità preposta alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Si applicano i termini di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Gli esiti delle valutazioni ambientale e archeologica sono trasmessi e comunicati dalle autorità competenti alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui al comma 1. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico, è escluso il ricorso all'inchiesta pubblica di cui all'articolo 24-bis del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006.
- 3. La determinazione conclusiva della conferenza approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende il parere reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero dal comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il provvedimento di valutazione ambientale e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge

- n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del medesimo decreto n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.
- 4. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, di quelle impartite in sede di valutazione ambientale e archeologica nonché di quelle eventualmente impartite all'esito della procedura di cui all'art. 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 5. Fermo quanto previsto al comma 3, all'esito della verifica di cui al comma precedente, l'Agenzia del demanio procede direttamente all'approvazione del progetto definitivo ovvero del progetto esecutivo.
- 6. L'Agenzia del demanio può procedere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica. L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi ad oggetto i successivi livelli di progettazione, la realizzazione delle opere e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per i livelli di progettazione affidati e per l'esecuzione dei lavori. Laddove si rendano necessarie modifiche sostanziali, l'Agenzia del demanio può indire una nuova conferenza di servizi ai fini dell'approvazione del progetto definitivo e alla stessa è chiamato a partecipare anche l'affidatario dell'appalto che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi.
- 7. Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione, anche per far fronte alle esigenze derivanti dal prolungamento dell'emergenza sanitaria, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, anche se eventualmente sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, realizzati da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi applicativi e sistemistici, servizi cloud e contact center, sicurezza, reti locali, server, PC e licenze sw sono incrementati in misura pari al cinquanta per cento del valore iniziale, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento
- 8. All'articolo 38, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, dopo le parole "Difesa servizi S.p.A.," sono inserite le seguenti: "l'Agenzia del Demanio,".

· 16.0.25 Testo 2

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis

- 1. È istituita presso l'INAIL l'Anagrafe Nazionale dei Serbatoi di GPL (ANSO) installati sul territorio nazionale, con le risorse disponibili sul proprio bilancio, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello Sviluppo Economico, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di attuazione della predetta anagrafe.
- 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis

(Disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni Statali entro il 31.12.2023 e contenimento della spesa per società pubbliche)

- 1. In considerazione delle modalità organizzative del lavoro delle pubbliche amministrazioni e avuto riguardo agli obiettivi di digitalizzazione e di transizione ecologica perseguiti dal Piano nazionale di Ripresa e resilienza, le amministrazioni centrali come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e gli enti nazionali di previdenza e assistenza, per i contratti di locazione passiva stipulati dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e fino al 31 dicembre 2023, non applicano le riduzioni del canone di mercato previste dai commi 4, 6 e 10, dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, in presenza di una delle seguenti condizioni:
- i) classe di efficienza energetica dell'immobile oggetto di locazione non inferiore a B ovvero non inferiore a D per gli immobili sottoposti ai vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- ii) rispetto da parte delle amministrazioni statali di cui all'articolo 2, comma 222, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, di un parametro non superiore a 15 mq/addetto ovvero non superiore a 20 mq/addetto per gli immobili non di nuova costruzione con limitata flessibilità nell'articolazione degli spazi interni;
- iii)il nuovo canone di locazione deve essere inferiore rispetto all'ultimo importo corrisposto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 per le amministrazioni statali.
- 2. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale, e ferma restando l'autonomia finanziaria e operativa della società, per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 non si applicano alla società AMCO S.p.A. le norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'ISTAT delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le disposizioni di cui all'art. 1, comma 533 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'art. 1, commi 859, 861, 862, 863, 864, 867, 868, 869, 870, 871 e 872 della 1. 30 dicembre 2018, n.145 e al d.lgsl. 31 maggio 2011, n. 91. La società rispetta l'obbligo di informazione preventiva al competente Ministero, in relazione alle operazioni finanziarie che comportano la variazione dell'esposizione debitoria della società. Avuto riguardo agli effetti sull'economia e sui risultati economici delle società derivanti dall'epidemia da covid-19, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sospesa per gli anni 2021 e 2022. I risultati conseguiti negli esercizi 2020, 2021 e 2022 non vengono comunque considerati nel computo delle annualità in perdita. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 non si applicano alle società a partecipazione pubblica quotate così come definite all'articolo 2, comma 1, lettera p) del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché alle società da queste controllate."